



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 839

Data di registrazione 16/07/2021

OGGETTO: Zona a traffico limitato e regolamentazione transito a Marina di Ragusa in via sperimentale - determinazioni

SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA

PREMESSO che:

- nella località di Marina di Ragusa si è registrato, in prossimità dell'avvio della stagione estiva 2021, un notevole incremento del transito veicolare e che è assolutamente necessario adottare una soluzione di urgenza e sperimentale che limiti il predetto transito veicolare;
- le Z.T.L. e le iniziative di regolamentazione della sosta sono adottate in quasi tutte le città italiane grandi o piccole con l'obiettivo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana;
- le Z.T.L. consentono una diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, liberano spazi per bici e pedoni rendendo in sostanza più sicura e meno stressata la vita di tutti i giorni, con evidenti benefici in termini di salute e benessere fisico;

CONSIDERATO che:

- sono obiettivi primari degli amministratori di ogni città, la salvaguardia ed il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo della competitività sotto il profilo economico, sociale, culturale e turistico. Per il perseguimento di tali obiettivi è necessario imporre regole e limitazioni, almeno parziali, per l'accesso e la sosta nelle aree urbane tanto agli autoveicoli quanto ai mezzi adibiti al trasporto delle merci;
- negli ultimi anni, la città ha subito una evoluzione di carattere urbanistico per la quale è necessario disciplinare in termini funzionali le zone a traffico limitato, in modo da incentivare l'afflusso di visitatori nelle vie del centro storico;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale nr. 368 del 27-10-2020, con il quale devono essere attivate le necessarie procedure per l'istituzione di una ZTL stagionale a Marina di Ragusa con un sistema di controllo elettronico degli accessi, il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che:

- l'Amministrazione Comunale si impegna ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita, a promuovere una nuova concezione della fruizione della città, di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso la limitazione della

circolazione di autoveicoli privati, garantendone la libera circolazione, ma tutelando contestualmente, la mobilità delle utenze deboli: bambini, anziani, pedoni e ciclisti; in questo contesto di iniziative si colloca l'istituzione di aree pedonali o di zone a traffico limitato;

- *l'art. 3, comma 1, (punto n. 2) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce area pedonale "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.";*
- *l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un' "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";*
- *l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio". In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della delibera di giunta;*
- *nelle Z.T.L. le limitazioni imponibili possono essere riferite a ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli;*

RIBADITA la necessità di individuare una soluzione interinale e sperimentale al cui esito si procederà ad adottare apposita deliberazione giuntales;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha inteso disciplinare il transito dei veicoli a Marina di Ragusa, anche mediante istituzione di ZTL e, segnatamente con ordinanza n. 52/P del 10.11.2011 relativa al quadrilatero di via Brin, via Tindari, piazza Dogana, lungomare Mediterraneo e via Augusta, i cui contenuti anche se non materialmente trascritti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che:

- *è obiettivo strategico dell'Amministrazione qualificare ulteriormente Marina di Ragusa e rafforzare sempre più la sua destinazione di località balneare, oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio;*
- *nel contesto della già esistente "Z.T.L." si è verificato un aumento del flusso di cittadini nelle ore serali che hanno eletto tale zona a centro di aggregazione sociale e di passeggio, nonché è sempre più frequentemente oggetto di visite turistiche;*
- *la Z.T.L. di Marina di Ragusa può suscitare ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;*
- *le aree in questione rappresentano un obiettivo dell'Amministrazione Comunale, ragione per la quale è stato ritenuto opportuno inibire la circolazione, mediante l'istituzione della Zona a Traffico Limitato;*

RITENUTO necessario:

- a) adottare, in via sperimentale, la ZTL a Marina di Ragusa secondo la planimetria allegata (che fa parte integrante del presente atto) nel confermare la precedente istituzione di ZTL, nelle sottoelencate vie:

Area 1 – Perimetro: via Livorno, via Brin, via Pisa, via Barletta, lungomare Mediterraneo.

- *varchi di accesso in via Brin angolo via Livorno; via Brin angolo via Pescara; via Brin angolo via del Quarnaro (anche per ciclomotori e motocicli); via Brin angolo via Esperia (anche per ciclomotori e motocicli);*

Area 2 – Perimetro: via Vasco De Gama; via Brin; via del Mare; p.zza Duca degli Abruzzi; via Icnusa; p.zza Torre, lungomare A. Doria ang. via Citelli; via Sapri; via Vespucci; via Dandolo; via Ischia; via Ispica; via Giulio Verne; via Caucana; via Pozzallo; via Del Mare; via Genova.

- varchi di accesso in via Brin angolo via Vasco De Gama (anche per ciclomotori e motocicli fino a via Augusta); via Dandolo angolo via Caucana;

Area 3 – Perimetro: via Vasco De Gama; via Del Mare, via Amalfi.

- varchi di accesso in via Vasco De Gama angolo via Trinacria; via Vasco De Gama angolo via Lecce; via Vasco De Gama angolo via Bari; via Del Mare angolo via Lepanto; via Del Mare angolo via Monfalcone; via Del Mare angolo via della Riviera; via Del Mare angolo via Amalfi;

Area 4 – Perimetro: via Citelli; via Gomez; via Caboto; via Salgari; via Delle Sirene; via Stromboli; Lungomare A. Doria fino a via Citelli; via Citelli; via Salgari; via Verne; via Tomaselli; via Lerici.

- varchi di accesso in via Citelli angolo via Lerici; via Citelli angolo via Gomez (anche per ciclomotori e motocicli); via Citelli angolo via Salgari; via Caboto angolo via G. Verne; via Caboto angolo p.zza Malta;

b) adottare i conseguenti provvedimenti viabilistici:

confermare il contenuto dell'ordinanza n. 15/2020 e n. 6/2021;

VALUTATO che si rende necessario consentire, durante la vigenza della Z.T.L., la circolazione dei veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili nella zona a traffico limitato;

VISTO il P.U.M.S., approvato con delibera Giunta Comunale n. 222 del 01 aprile 2019;

VISTI:

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale del 1° giugno 2017 Prot. N.19154;

CONSIDERATO che tra i vari provvedimenti adottati dal Sig. Sindaco, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), sono previste anche disposizioni relative a disciplinare la circolazione veicolare nel territorio comunale e che, in tale contesto, si rende necessario ed urgente, provvedere a regolamentare la circolazione dei veicoli nel centro abitato di Marina di Ragusa;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti,

- 1) Confermare il contenuto delle ordinanze nn. 52/P del 10.11.2011, 15/P/2020 e 6/P/2021;

- a) Adottare, in ottemperanza all'atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale nr.368 del 27-10-2020 e in via sperimentale, la ZTL a Marina di Ragusa nelle sottoelencate vie:

Area 1 – Perimetro: via Livorno, via Brin, via Pisa, via Barletta, Lungomare Mediterraneo con varchi di accesso in via Brin ang. via Livorno; via Brin ang. via Pescara; via Brin ang. via del Quarnaro (anche per motocicli); via Brin ang. via Esperia (anche per motocicli);

Area 2 – Perimetro: via Vasco De Gama; via Brin; via del Mare; P.zza Duca degli Abruzzi; via Icnusa; P.zza Torre, lungomare A. Doria ang. Via Acitelli; via Sapri; via Vespucci; via Dandolo; via Ischia; via Ispica; via Giulio Verne; via Caucana; via Pozzallo; via Del Mare; via Genova. Si da

atto che i varchi di accesso sono: via Brin ang. via Vasco De Gama (anche motocicli); via Dandolo ang. via Caucana;

Area 3 – Perimetro: via Vasco De Gama; via Del Mare, via Amalfi con varchi di accesso in via Vasco De Gama ang. via Trinacria; via Vasco De Gama ang. Via Lecce; via Vasco De Gama ang. via Bari; via Del Mare ang. via Lepanto; via Del Mare ang. via Monfalcone; via del Mare ang. via della Riviera; via Del Mare ang. via Amalfi;

Area 4 – Perimetro: via Citelli, via Gomez, via Caboto, via Salgari, via Delle Sirene, via Stromboli, Lungomare A. Doria fino a via Citelli; via Citelli, via Salgari, via Verne, via Tomaselli, via Lerici con ingresso varchi in via Citelli ang. Via Lerici; via Citelli ang. via Gomez (anche per ciclomotori); via Caboto ang. via Verne; via Caboto ang. P.zza Malta; via Citelli ang. via Salgari.

La Z.T.L. riguardanti le nuove aree - dal 17 luglio al 5 settembre 2021 – secondo quanto successivamente previsto:

- 1) **dal 17 luglio 2021 all'8 agosto 2021 e dal 16 agosto 2021 al 5 settembre 2021: nelle giornate di sabato (dalle ore 20.00 alle ore 03,00) e domenica (dalle ore 20,00 alle ore 02,00);**
- 2) **Dal 9 al 15 agosto 2021, tutte le sere (dalle ore 20,00 alle ore 03,00).**

Sono autorizzati al transito tutti i veicoli autorizzati di seguito indicati:

1) Norme generali

L'accesso alle ZTL sarà consentito dai varchi precedentemente indicati ai soli veicoli autorizzati.

Resto inteso che l'ingresso è limitato a coloro che hanno diritto ad accedere all'interno della ZTL.

Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito pass di transito che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia.

Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.

Sono autorizzati a transitare senza l'autorizzazione i seguenti veicoli fino a 35 q.li:

1. Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);

2. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;

3. Veicoli di servizio del Comune di Ragusa, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano, nettezza urbana (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);

4. Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);

5. Carri funebri;

6. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione).

2) Casistica accessi

2.1) Residenti - Domiciliati

Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo ad un pass per ogni componente del nucleo familiare in possesso del titolo abilitativo alla guida.

Per i locatari di immobili, gli stessi avranno diritto a due pass, precisando che all'istanza dovrà essere allegata copia del contratto di locazione e/o comodato.

2.2) Assistenza

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, anche ai sensi delle Legge 104/92. Tale titolo potrà essere rilasciato a coloro che, sulla base della certificazione medica, si richiede assistenza.

2.3) Autocarri e mezzi d'opera

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e /o impiantistici, all'interno della ZTL, potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito specificando targa e tipologia del veicolo. Il pass avrà validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

2.4) Clienti delle strutture ricettive insistenti nella Z.T.L.

Le strutture ricettive rientranti in Z.T.L. possono chiedere il rilascio di un numero di pass, senza targa ma ad uso esclusivo dei soli utenti, corrispondente al numero delle camere di cui è effettivamente dotata la struttura; Il pass autorizzerà il transito in Z.T.L.

2.5) Titolari attività artigianali, esercizi commerciali e di somministrazione, ricettive in Z.T.L.

Viene rilasciato un Pass con possibilità di includere più targhe, anche in caso di società, che autorizza il transito in Z.T.L.

2.6) Medici di famiglia, pediatri ed esercenti professioni sanitarie in Marina di Ragusa in Z.T.L.

Viene rilasciato un Pass che autorizza il transito in Z.T.L..

3) Regolamentazione pass nuova ZTL a Marina di Ragusa.

3.1) Modalità per il rilascio del contrassegno

Si precisa che, a seguito delle limitazioni riguardanti la ricezione al pubblico ed al fine di verificare la validità del presente provvedimento, gli interessati sono tenuti ad inviare il previsto modulo (all. 2, 3 e 4), debitamente compilato, al seguente indirizzo email: passmarinarg@comune.ragusa.gov.it. ***Ad avvenuta ricezione e prelieve verifiche, l'interessato riceverà via email un pass temporaneo da parte dei competenti uffici.***

3.2) Descrizione e regole di carattere generale

a) Validità dei contrassegni

La validità dei contrassegni è legata al permanere dei requisiti necessari per ottenerli.

b) Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

c) Sostituzione dei contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

- *Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);*
- *Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova ragione sociale);*
- *Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno);*
- *Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di duplicato).*

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità indicate per il rilascio del contrassegno.

d) Disposizioni finali

In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L.

L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS.

L'introduzione di una scadenza dei permessi ZTL implica necessariamente la decadenza di tutti i permessi già rilasciati, per evitare un trattamento diseguale tra i titolari dei permessi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime e quelli che lo otterranno successivamente.

La presente ordinanza integra e/o modifica ogni altro precedente atto che disciplina la circolazione veicolare limitatamente alle aree indicate, fermo restando quanto già adottato nelle ordinanze n. 52/P del 2011, n.15/P 2020 e n.6/P del 2021 che restano vigenti.

DISPONE

- 1) *In caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo.*
- 2) *Che il Comando di Polizia Locale nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza;*
- 3) *Copia della presente ordinanza viene trasmessa:*

U.T.G. - Prefettura di Ragusa;

Questura di Ragusa;

Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;

Stazione Carabinieri Marina di Ragusa;

Comando Provinciale Guardia di Finanza;

Comando Polizia Provinciale;

Dirigente Polizia Municipale Ragusa;

Dirigente Mobilità e Traffico

- 4) *Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del Comune di Ragusa.*

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Sicilia – sez. Catania- e/o al Presidente della Regione Siciliana (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).

Allegato 1) – Planimetrie nuove Z.T.L.;

Allegato 2, 3 e 4) – Moduli richiesta, rilascio/rinnovo/sostituzione contrassegno accesso in Z.T.L.

Dal Palazzo di Città

Il Responsabile del Procedimento
Ravallese Umberto

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)